



Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione

Via G. B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento

P +39 0461 494786

F +39 0461 494747

@serv.iacc@provincia.tn.it

@serv.commcoop@pec.provincia.tn.it

@serv.industria-artigianato@pec.provincia.tn.it

A tutti i Comuni della
Provincia di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità di Valle
LORO SEDI

Al Consorzio Comuni Trentini
Consiglio delle autonomie locali
Via Torre Verde 21
38122 TRENTO

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Via Calepina, 13
38122 TRENTO

All'Unione delle imprese, delle attività
professionali e del lavoro autonomo -
Confcommercio –
Imprese per l'Italia Trentino
Via Solteri, 78
38121 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino
Via E. Maccani, 2017
38121 TRENTO

Alla Federazione trentina
della cooperazione
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

All'Associazione artigiani e piccole imprese
della provincia di Trento
Via Brennero, 182
38121 – TRENTO



All'Agenzia delle Entrate
Direzione provinciale di Trento
Via Brennero 133
38121 -TRENTO

Alla Guardia di Finanza
Comando provinciale di Trento
Via Romagnosi, 15
38122 - TRENTO

Al Comando Provinciale dei Carabinieri
Via Francesco Barbacovi 24
38122 - TRENTO

Trento, 6 luglio 2017

Prot. n. S040/2017/375300/14.3

Svolgimento dell'attività di hobbista.

Con la legge provinciale 16 giugno 2017, n. 4 sono state apportate modificazioni alla legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 in materia di vendita in forma hobbistica; la legge n. 4 del 2017 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 – numero straordinario n. 3 – del 16 giugno 2017 ed entra in vigore a decorrere dal 1 luglio 2017.

Con deliberazione n. 1049 del 30 giugno 2017, la Giunta provinciale ha approvato le modalità per la richiesta e il rilascio del tesserino identificativo, le sue caratteristiche e le indicazioni per la sua vidimazione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 20 ter, comma 9 della legge provinciale n. 17 del 2010, così come sostituito dall'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2017; anche le disposizioni approvate con deliberazione n. 1049 del 2017 entrano in vigore a decorrere dal 1 luglio 2017 e contestualmente cessano la loro efficacia quelle approvate con deliberazione n. 1648 del 28 settembre 2015.

In relazione alle modifiche introdotte, si riportano di seguito le indicazioni rispetto alle principali novità.

● **Articolo 20 bis della legge provinciale n. 17 del 2010.**

Con l'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2017 è stato modificato l'articolo 20 bis della legge provinciale n. 17 del 2010 che disciplina l'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari; in particolare, a decorrere dal 1 luglio 2017, saranno abilitate a presentare la SCIA per tale attività temporanea di vendita, **esclusivamente** le imprese individuali e le società che esercitano un'attività economica di impresa in possesso di partita IVA;



● **Articolo 20 ter della legge provinciale n. 17 del 2010.**

Con l'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2017 è stato sostituito integralmente l'articolo 20 ter della legge provinciale n. 17 del 2010.

Le principali novità introdotte:

- il tesserino identificativo ha validità 4 anni (in precedenza 2) – comma 3 -;
- il limite annuale delle giornate usufruibili viene aumentato a 14 (in precedenza 10) delle quali al massimo 8 giornate possono essere utilizzate nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Riva del Garda ed Arco); le giornate non utilizzate in tali Comuni - tutte o in parte - potranno esse usufruite negli altri Comuni. L'hobbista quindi che dovesse scegliere di vendere solo nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, potrà frequentare i mercatini nei medesimi Comuni anche per 14 giornate – comma 4 -;

A tale proposito si ritiene di dover evidenziare l'obbligo da parte dei Comuni di vidimare, con timbro e data, un apposito spazio presente sul tesserino identificativo per ogni giornata di partecipazione ai mercatini (la partecipazione a due giorni consecutivi, equivale ad una sola giornata); la mancata vidimazione comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 58, comma 01 della legge provinciale n. 17 del 2010.

In tutti i casi dove è consentita la presenza di hobbisti, gli stessi dovranno pertanto essere in possesso del tesserino identificativo di cui all'articolo 20 ter della legge provinciale n. 17 del 2010 ed il comune deve provvedere alla relativa vidimazione.

- il valore complessivo della merce esposta non può essere superiore a 2.000 euro (in precedenza 1.000 euro) – comma 5 -;
- è introdotto il divieto di vendere armi, esplosivi, oggetti preziosi e cose antiche o usate previste all'allegato A, lettera A del D. Lgs 42/2004 – comma 6 -;
- i Comuni provvedono con apposito disciplinare all'istituzione dei mercati riservati agli hobbisti secondo i "criteri di trasparenza e pubblicità" (in precedenza erano stabiliti criteri molto dettagliati con l'allegato C alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1648 del 28 settembre 2015 che cessa la propria efficacia); in ogni caso, come in precedenza, i posteggi dovranno essere assegnati in misura prevalente agli hobbisti residenti nella provincia di Trento che lo richiedono – comma 7 -;
- viene ampliata la platea dei soggetti ai quali non si applica la disciplina degli hobbisti; non solo le associazioni, enti e soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo (come in precedenza e senza necessità di comunicazione) ma anche istituti scolastici, parrocchie, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani ed enti ed associazioni che operano per finalità sociali; questi ultimi, per vendere occasionalmente merci, anche appartenenti al settore alimentare, a scopo benefico o



di autofinanziamento, dovranno presentare comunicazione al Comune nell'ambito di qualsiasi manifestazione dove il comune ha individuato degli appositi spazi; il soggetto/Ente/Associazione potrà presentare comunicazione esclusivamente al Comune dove ha la propria sede e quindi soltanto in tale comune – comma 10 -;

- **Articolo 20 quater della legge provinciale n. 17 del 2010.**

Con l'articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 2017, si introduce un nuovo articolo per disciplinare le giornate del riuso, organizzate e istituite dai Comuni e dalla Comunità come promozione di pratiche virtuose per ridurre la produzione di rifiuti e di riutilizzo di prodotti che, dopo il loro normale ciclo di vita, verrebbero altrimenti destinati allo smaltimento.

Si evidenzia che la norma stabilisce il divieto di vendere, durante le giornate del riuso, i beni acquistati ai fini della successiva vendita in quanto queste iniziative devono essere finalizzate a promuovere comportamenti etici nei confronti della pratica del riuso di cose che, dopo un personale utilizzo, possono prolungare il proprio ciclo di vita attraverso un utilizzo da parte di altri soggetti; al fine pertanto di non consentire un utilizzo distorto e non in linea con gli obiettivi della norma, l'articolo 20 quater, comma 2 della legge provinciale n. 17 del 2010, stabilisce che la partecipazione alle giornate del riuso è soggetta alla comunicazione da presentare al Comune competente da parte di ogni singolo partecipante; il comma 3 del medesimo articolo 20 quater stabilisce poi che i Comuni trasmettano a questo Servizio entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco dei soggetti partecipanti alle giornate del riuso in modo che si possa disporre di un elenco nominativo provinciale dal quale si potranno desumere gli elementi in grado di indicare il rispetto, o meno, della norma (divieto di acquisto di merce ai fini della vendita). Anche in questo caso si raccomanda ai Comuni ed alle Comunità di utilizzare questa nuova opportunità stabilita dalla norma con una particolare attenzione e nel rispetto delle finalità ed obiettivi della norma stessa; è chiaro che un uso eccessivamente squilibrato rispetto agli obiettivi, rischia di generare distorsioni e creare la "falsa percezione" che durante le giornate del riuso è ammessa la vendita di qualsiasi prodotto (anche acquistato per essere venduto), con possibili ripercussioni poi sui singoli partecipanti.

- **Articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 2017.**

Si tratta di una norma transitoria con la quale si dispone che per i tesserini identificativi già rilasciati secondo la norma previgente con i 10 spazi, si potranno aggiungere 4 ulteriori spazi con riferimento all'anno di validità in corso; tuttavia se nell'anno in corso sono già state raggiunte le 8 giornate nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, i 4 spazi aggiuntivi saranno fruibili soltanto negli altri Comuni. In queste ipotesi non sarà necessario rilasciare nuovi tesserini identificativi ma si apporranno le vidimazioni aggiuntive sui tesserini già rilasciati.

- **Articolo 5 della legge provinciale n. 4 del 2017.**

Viene abrogato l'articolo 20 bis del regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 17 del 2010: l'intera materia è quindi ora disciplinata unicamente dagli articoli 20 ter e 20 quater della legge provinciale n. 17 del 2010.



La legge provinciale n. 4 del 2017, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1049 del 30 giugno 2017 con i relativi allegati (fac simile per la richiesta del tesserino identificativo e fac simile del tesserino) e la presente circolare sono reperibili all'indirizzo "www.commercio.provincia.tn.it" alla voce "attività commerciali" - "normativa".

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si inviano i più cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Franca Dalvit -

LF/